

Regolamento Viaggi Di Istruzione

Art. 1 – Premessa

1. La scuola riconosce alle visite guidate e ai viaggi di istruzione, compresi quelli connessi con attività sportive, una precisa valenza formativa, al pari di altre attività didattiche curriculari e/o integrative. Si configurano come arricchimento dell'offerta formativa sia sul piano culturale sia sul piano umano e sociale. Vanno considerati occasioni per l'adozione di metodologie alternative alle tradizionali attività didattiche, che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse e/o del curriculum.
2. Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:
 - lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico- artistico;
 - partecipazione ad attività teatrali;
 - partecipazione ad attività o gare sportive;
 - partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
 - partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
 - partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche;
 - gemellaggi con scuole italiane ed estere.
3. Sono riconosciuti come attività da computarsi fra i giorni di scuola a tutti gli effetti.
4. Esigono una preventiva fase progettuale fin dall'inizio dell'anno scolastico nell'ambito delle attività di programmazione condivisa del Consiglio di Intersezione, del Consiglio di Interclasse e dei Consigli di Classe, coerentemente con specifiche esigenze didattiche e in armonia con le linee indicate dal Collegio Docenti: la loro elaborazione deve essere realizzata attraverso la partecipazione attiva dei docenti e con il coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le fasi della: programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione che interessano sia gli aspetti progettuali didattico-culturali sia gli aspetti organizzativi e amministrativo-contabili.
5. Per gli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione, la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR riporta che "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche".
6. A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche nel settore delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che "...l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

7. Riferimenti normativi

D.M. n. 44 del 01/02/2001;

D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;

D.M. 295/1999

C.M. n. 291/1992

C.M. n. 623/1996

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02

Codice civile art. 2047 e 2048; Legge 1 luglio 1980 n. 312, art. 61

Regolamento di Istituto e di Disciplina

Procedura Contabile Viaggi di istruzione

8. Al fine di definire in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo nell'organizzazione dei viaggi d'istruzione si impone il responsabile rispetto delle regole che costituiscono il Regolamento dei viaggi d'istruzione.

Art. 2 - Destinatari

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado, appartenenti all'Istituto Comprensivo Statale "Pacifici Sezze-Bassiano" e deve essere reso noto e diffuso agli alunni, ai genitori, al personale docente e non docente tramite la pubblicazione sul sito dell'Istituto.

Art. 3 – Tipologia e finalità delle attività

Tutte le tipologie di attività sono contenute nella normativa di riferimento; nel Regolamento esse vengono così sinteticamente indicate:

1. Uscite didattiche: sono iniziative da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, in orario scolastico, nell'ambito del territorio comunale e territori limitrofi e per questo motivo non vengono considerate viaggi d'istruzione. Esse sono consentite sia alle sezioni di scuola dell'infanzia sia alle classi di scuola di scuola primaria e secondaria di primo grado, previa autorizzazione scritta del Dirigente scolastico e dei genitori acquisite secondo le modalità definite nel presente Regolamento.

2. Visite guidate: di norma si effettuano nell'arco di una giornata o frazioni di essa oltre l'orario scolastico presso località di interesse storico-artistico, mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali. Non comportano pernottamento fuori sede.

3. Viaggi di istruzione: si prefiggono il miglioramento della conoscenza del territorio italiano e/o estero nei suoi molteplici aspetti, naturalistico - ambientali, economici, artistici, culturali; per i viaggi all'estero obiettivo è anche la conoscenza e/o approfondimento della realtà linguistica del paese visitato. Sono considerati viaggi di istruzione la partecipazione a scambi culturali in Italia o all'estero nell'ambito delle azioni previste dai programmi comunitari ERASMUS+ o accordi, convenzioni e iniziative di rete assunti dall'Istituto. Possono comportare uno o più pernottamenti in Italia o all'estero.

4. I Viaggi connessi con attività sportive: sono iniziative finalizzate a garantire agli allievi esperienze diverse di vita ed attività sportive. Vi rientrano sia quelle finalizzate alla conoscenza di specialità sportive specifiche sia le attività genericamente intese come “sport alternativi”, quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche o verdi, i campi scuola. Possono comportare uno o più pernottamenti in Italia o all'estero.

5. Di seguito vengono chiamate genericamente “Uscite” se non specificatamente indicato il termine.

Art. 4 – Limiti territoriali

1. Ferme restando la coerenza delle iniziative con il PTOF d'Istituto, nonché la necessità di acquisire l'autorizzazione dei genitori e del Dirigente scolastico, tenuto conto delle indicazioni della C.M. 14.10.1992, n. 291 i limiti territoriali stabiliti per gli spostamenti degli alunni dei diversi ordini scolastici sono i seguenti:

2. Scuola dell'Infanzia: ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia è consentita la partecipazione solo alle uscite didattiche a piedi o con l'utilizzo degli scuolabus in orario scolastico, nell'ambito del territorio comunale e provinciale, con la partecipazione di tutti i bambini della/e sezione/i interessata/e presenti a scuola nel giorno dell'uscita. In deroga, per iniziative particolarmente qualificanti, può essere concessa l'autorizzazione a partecipare ad iniziative che prevedano il raggiungimento con l'utilizzo degli scuolabus di comuni limitrofi situati oltre i limiti del territorio provinciale;

3. Scuola primaria

I limiti territoriali sono i seguenti:

Classi prime: partecipazione alle uscite didattiche e alle visite guidate in orario scolastico e/o oltre l'orario scolastico per viaggi della durata di un solo giorno nell'ambito della provincia o del territorio di province confinanti;

Classi del primo biennio: partecipazione alle uscite didattiche e alle visite guidate in orario scolastico e/o oltre l'orario scolastico per viaggi della durata di un solo giorno nell'ambito del territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime;

Classi del secondo biennio: partecipazione ai viaggi di istruzione nel territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime.

4. Scuola secondaria di I grado

Partecipazione a viaggi di istruzione e viaggi connessi ad attività sportive di uno o più giorni con pernottamenti, nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed estero.

Per quanto concerne la mobilità all'estero, fermo restando l'autorizzazione dei genitori, agli alunni delle classi interessate è concessa la possibilità di partecipare ai viaggi all'estero, della durata di più giorni, con pernottamenti, programmati nell'ambito delle azioni previste dai programmi comunitari ERASMUS+

Art. 5 – Limiti temporali

1. Non è consentito svolgere visite guidate e viaggi di istruzione negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico salvo che per le attività sportive e per quelle collegate con l'educazione ambientale.

2. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di particolari attività istituzionali della scuola (svolgimento degli scrutini, elezioni scolastiche, prove Invalsi). Si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono essere svolte prima della tarda primavera.

Art. 6 – Numero massimo delle iniziative per anno scolastico

1. Considerata la necessità di non sottrarre tempi eccessivi allo svolgimento delle normali attività curriculari in classe, il numero massimo complessivo delle iniziative realizzabili per ciascun anno scolastico per le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione non può essere superiore ai seguenti limiti:

a) Scuola dell'Infanzia.

Le sezioni di scuola dell'infanzia di norma possono organizzare fino a 2 uscite didattiche/visite guidate in un anno scolastico.

b) Scuola primaria.

Le classi prime di norma possono organizzare 1 **viaggio di istruzione (visita guidata!?)** della durata di 1 giorno e 3 **visite guidate (uscite didattiche)** in orario di lezione in un anno scolastico.

Le classi del primo biennio possono organizzare 1 **viaggio di istruzione (visita guidata!?)** della durata di 1 giorno e di norma 3 **visite guidate (uscite didattiche!?)** in orario di lezione in un anno scolastico.

Le classi del 2 biennio possono organizzare di norma 1 **viaggio di istruzione (visita guidata!?)** della durata di un giorno e di norma non più di 3 **visite guidate (uscite didattiche!?)** in orario di lezione in un anno scolastico. Tutte le iniziative sono comunque realizzabili entro il limite massimo del monte ore previsto dalla flessibilità del 20% del curriculum di istituto, calcolato per ogni disciplina.

c) Scuola secondaria.

Le classi di scuola secondaria di norma possono organizzare 1 viaggio di istruzione della durata di più giorni nel territorio nazionale/estero (**DURATA A SECONDA DELLE CLASSI**); 1 **viaggio di istruzione (visita guidata!?)** della durata di un giorno e di norma non più di 3 **visite guidate (uscite didattiche!?)** in orario di lezione in un anno scolastico. Tutte le iniziative di norma sono comunque realizzabili entro il limite massimo del monte ore previsto dalla flessibilità del 20% del curriculum di istituto, calcolato per ogni disciplina.

Art. 7 – Partecipazione degli alunni alle uscite

1. Le uscite didattiche si effettuano con la partecipazione di tutta la classe. Essendo le uscite esperienze integranti la proposta formativa della scuola, la partecipazione degli studenti alle uscite programmate va considerata "obbligatoria", al pari di qualsiasi altra attività scolastica non opzionale e facoltativa e la non partecipazione come eventualità eccezionale. Sarà tuttavia cura dei docenti informare preventivamente le famiglie sullo svolgimento di ciascuna "uscita didattica sul territorio" attraverso comunicazione scritta.

2. Per le sole uscite sui territori di Sezze e Bassiano viene richiesto alle famiglie un'unica autorizzazione cumulativa, all'atto dell'iscrizione, valida per il periodo di frequenza nel grado di scuola al quale l'alunno risulta iscritto.
3. Per partecipare alle Uscite didattiche, alle Visite guidate o ai Viaggi di istruzione al di fuori dei territori dei Comuni di Sezze e Bassiano è obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale), da rinnovare per ogni iniziativa, utilizzando il modello fornito dalla scuola.
4. Nessuna autorizzazione verbale consente all'alunno la partecipazione ad iniziative fuori dalla scuola.
5. Gli insegnanti responsabili dell'uscita sono tenuti alla raccolta e alla verifica delle autorizzazioni per le uscite fuori dai Comuni di Sezze e Bassiano e alla verifica delle autorizzazioni per le uscite nell'ambito del territorio comunale depositate in segreteria.
6. Per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione il limite minimo di adesioni non deve essere inferiore al 75% degli alunni di ciascuna classe interessata. Gli alunni che non partecipano svolgono attività didattica anche tramite l'inserimento in altre classi.
7. Tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie partecipanti alle "uscite" devono essere in possesso di un cartellino di riconoscimento con le generalità e la foto degli stessi, a cura delle famiglie. **(informare le famiglie tramite circolare!?)**

Art. 8 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi di istruzione

1. Le proposte delle iniziative da realizzare, per tutte le tipologie previste escluse le uscite didattiche, devono pervenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di ottobre. Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente
2. All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di ottobre, i Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione provvedono:
 - alla definizione degli itinerari, dei programmi sintetici e della durata dei viaggi;
 - all'individuazione degli obiettivi culturali e didattici delle iniziative coerenti con i bisogni educativi e gli obiettivi delineati nei percorsi formativi delle classi;
 - all'individuazione degli accompagnatori e di almeno un docente di riserva per ogni classe (possibilmente con attenzione all'approfondimento progettato);
 - alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio d'istruzione.
3. La proposta del viaggio redatta dal Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione sul modulo di progettazione predisposto e valido per tutti e tre gli ordini scolastici dell'Istituto deve essere consegnata al docente referente d'Istituto. Il docente referente d'Istituto, acquisiti i programmi proposti, provvede alla definizione del piano delle visite e dei viaggi di istruzione, al coordinamento del relativo calendario, alla rilevazione del numero degli alunni partecipanti attraverso l'acquisizione

delle preadesioni alle iniziative programmate e predispone la relazione dettagliata sul piano delle visite e dei viaggi di istruzione da inoltrare al Collegio dei Docenti.

4. Entro il mese di novembre, il Collegio dei Docenti delibera il piano annuale delle visite e dei viaggi di istruzione, valutando gli aspetti formativi e i raccordi didattici con il Piano dell'Offerta Formativa.

5. Il Consiglio di Istituto, verificata la fattibilità del piano delle visite e dei viaggi di istruzione sotto l'aspetto organizzativo ed economico, lo approva definitivamente entro il mese novembre.

6. Acquisita la delibera di approvazione del piano del Consiglio di Istituto, prende avvio l'attività negoziale con le agenzie e con le ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi d'istruzione. La fase progettuale e organizzativa si conclude con l'acquisizione delle adesioni definitive delle famiglie alle iniziative approvate.

Art. 9 – Contributo finanziario a carico delle famiglie

1. La quota pro capite per la partecipazione alle iniziative deliberate deve essere versata integralmente in anticipo con le modalità ed entro il termine di scadenza stabilito dall'Istituto.

2. Per le quote versate dalle famiglie non è prevista la gestione fuori bilancio, ma le stesse possono essere versate sul conto corrente postale / bancario dell'Istituto o individualmente da parte di ogni singolo partecipante o in un'unica soluzione da parte di un rappresentante di classe disponibile a gestire la raccolta delle quote e a effettuare il bonifico.

3. Alla conclusione del procedimento amministrativo negoziale condotto per l'individuazione delle ditte fornitrici del servizio di trasporto e di soggiorno e dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, la quota pro capite versata integralmente in anticipo per tutti i servizi, in caso di rinuncia o di sopraggiunta impossibilità a partecipare non dipendente da motivi di salute, non potrà essere più rimborsata.

Art. 10 – Accompagnatori e Docenti Responsabili

1. Il numero degli accompagnatori è stabilito di norma in base al rapporto di un docente ogni quindici alunni. Quando è una sola classe ad effettuare il viaggio, il numero degli accompagnatori è di 2 docenti, di cui almeno uno titolare della classe o appartenente al consiglio di classe interessato. Per i viaggi all'estero viene individuato un docente accompagnatore per ogni gruppo di 12 alunni.

2. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di norma di un insegnante di sostegno ogni due alunni. Per soddisfare esigenze particolari può essere assicurato il rapporto 1/1, può essere autorizzata anche la partecipazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione.

3. I docenti accompagnatori, nel numero previsto dal comma 1, sono incaricati con apposita nomina dal DS fra i docenti dichiaratisi disponibili ad accompagnare gli alunni appartenenti alla classe o alle classi che effettuano il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della/e classe/i.

4. Di norma deve essere assicurato l'avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da evitare che uno stesso docente partecipi a più viaggi di istruzione nel corso dell'anno scolastico.

5. Il DS può aggregare ai docenti accompagnatori altro insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, accertate il possesso di spiccate competenze specifiche.

6. I docenti accompagnatori vigilano sugli alunni invitandoli al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento di disciplina, curano il regolare svolgimento delle iniziative e del relativo programma anche attuando le necessarie modifiche dello stesso e, ove necessario, tengono rapporti telefonici con le famiglie degli alunni.

7. I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all'obbligo di vigilanza degli alunni e alla responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge 312 dell'11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

8. La polizza assicurativa della scuola assicura agli accompagnatori incaricati la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la durata della visita / viaggio.

9. Per ogni iniziativa il Dirigente scolastico nomina tra i docenti accompagnatori un Docente Responsabile che:

- è la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria;
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio: l'elenco nominativo dei partecipanti, distinti per classe con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all'hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate;
- è dotato di una somma congrua per sopperire a eventuali imprevisti;
- verifica l'attuazione del programma previsto, nonché l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Agenzia;
- comunica immediatamente all'Agenzia e al D.S. eventuali contestazioni circa il pullman, l'erogazione del servizio di trasporto, la sistemazione alberghiera, i pasti ecc., in modo di poter eventualmente rimediare subito ed in ogni caso di mettere in grado l'Istituto di avanzare il contenzioso con l'Agenzia;
- redige la Relazione Consuntiva sulla base della modulistica predisposta alla fine del viaggio controfirmata da tutti i docenti accompagnatori, solo in presenza di disservizi.

Art. 11 – Regole di comportamento

1. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome.

2. Devono, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico.

3. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

4. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti responsabili avranno conseguenze disciplinari. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio

degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli alunni sarà comunque a carico delle famiglie.